



SETTORE GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE

Determinazione n. **77** del **01 MAR. 2023**

Oggetto: Quantificazione e ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali di cui all'art. 33 del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019 tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle Aree dirigenziali per l'anno 2023.

Il Dirigente

- con i poteri conferiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- vista la Deliberazione n. 46 del 4/06/2020 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'area organizzativa “Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale”, confermato con successiva deliberazione n° 51 del 29/06/2021;
- considerato che in data 19 novembre 2019 è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Confederazioni sindacali il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nelle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021, nel quale il titolo IV è dedicato alle Aree Dirigenziali;
- considerato che in merito alla quantificazione dei permessi sindacali l’articolo 33, al comma 1 del suddetto C.C.N.Q., conferma il contingente complessivo dei permessi sindacali - pari a 60 minuti per dirigente in servizio quindi spettano rispettivamente alle RSU nella misura di 30 minuti per dirigente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nella misura di 30 minuti, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 5 (utilizzo in forma cumulata);
- considerato che i permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse Organizzazioni secondo le modalità indicate nell’articolo 33 del CCNQ 19 novembre 2019;
- considerato altresì che ai sensi dell’articolo 33 comma 4 del C.C.N.Q. 19/11/2019, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata su sede locale con riferimento al solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;



- rilevato che dalle Tabelle 15 e 19 allegate al CCNQ 19/11/2019 relativa all'Area della Dirigenza Sanità e Funzioni locali si evince che sono rappresentative le seguenti Organizzazioni Sindacali: FP CGIL - CISL FP - UIL FPL;
- rilevato che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano in servizio n. 2 dirigenti di cui n. 1 a tempo determinato;
- considerato che – come indicato dall'Aran nella guida operativa pubblicata sul sito istituzionale a dicembre 2017 e a disposizione delle Amministrazioni - il 100% del monte ore aziendale deve essere attribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative;
- letto altresì l'art. 11 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 (non modificato dal successivo CCNQ 19/11/2019) in base al quale l'ente – prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale – dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari alla percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata; tale utilizzo cumulato è un dato rilevato dal sito dell'Aran ed il relativo scorporo è obbligatorio in quanto i sindacati che si avvalgono del cumulo fruiscono di ulteriori distacchi il cui monte ore è accertato dall'Aran stessa;
- considerato che l'Ufficio ha verificato sul sito dell'Agenzia, come indicato dalla Guida operativa – nel menù “Contrattazione” – Sezione “Contratti Quadro” - Voce “Pre-rogative sindacali” Tabella “Percentuale permessi cumulati” che le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti;
- rilevato che, per quanto suddetto, la quantificazione dei permessi spettanti alle OOSS è determinata, per effetto dell'applicazione dell'art. 11 comma 3, come di seguito specificato:
30 minuti x 1 dirigente= 30 minuti;
30 minuti x 45% forma cumulata= 13 minuti da detrarre
30 minuti – 13 min = 17 minuti complessivi da attribuire;
- accertato che, sulla base dei dati dell'Ufficio Trattamento Economico Previdenziale del Personale, alla data del 31 dicembre 2022, per l'Area della Dirigenza non risultano rilasciate deleghe e che, pertanto, non si può procedere alla assegnazione dei 17 minuti quantificati, come da prospetto seguente;

	A		B	
	dato associativo			monte ore
	valore	assoluto	valore percentuale	
FP CGIL	0		0%	0
CISL FP	0		0%	0
UIL FPL	0		0%	0



- con il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, Responsabile dell'Area di posizione organizzativa "Gestione delle Risorse Umane",
determina
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e confermato:
 1. di quantificare per l'anno 2023 in 17 minuti il monte ore complessivo dei permessi sindacali al netto della riduzione prevista per effetto dell'applicazione dell'art. 11 comma 3;
 2. di non procedere alla ripartizione del contingente dei permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in considerazione della mancanza assoluta del dato associativo poiché non si sono rilevate deleghe al 31/12/2022;
 3. di notificare alle Organizzazioni Sindacali rappresentative il presente provvedimento.

Il Dirigente
Michele Lagioia